



Magiera Ansaloni

# Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture

## INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Seggio di gara – Nomina e funzioni

Art. 4 Commissione giudicatrice

Art. 5 Nomina dei Commissari

Art. 6 Compensi

Art. 7 Funzionamento della Commissione

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali



## Magiera Ansaloni

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture e delle concessioni gestite dall'Asp Magiera Ansaloni secondo le indicazioni fornite dalla L 55/2019 all' art 1 c. 1 lett. c).
2. Fine del presente regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
3. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Asp quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.
2. Le disposizioni previste per l'individuazione del seggio di gara sono utilizzate nel caso di procedure di gara al prezzo più basso. Quando il criterio è quello del prezzo più basso la commissione è composta dall'organo monocratico che redige gli eventuali verbali di gara salvo quanto indicato all'art 7 c. 4 e determina l'aggiudicazione
3. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale può essere compiuta da un Seggio di gara, organo monocratico diverso che può essere costituito anche dal solo RUP.  
Quest'ultimo, invero, può, in seduta pubblica, procedere alla verifica della regolarità ed all'apertura dei plichi pervenuti, disponendo il soccorso istruttorio ove necessario e concludendo la fase amministrativa con individuazione degli operatori economici ammessi; sempre in seduta pubblica, il Seggio può provvedere a dare lettura del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed a sommare i punteggi di queste a quelli assegnati per le offerte tecniche, redigendo la relativa graduatoria, tenuto conto che l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avviene in base ad un criterio matematico che esclude valutazioni discrezionali.
4. Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale. In tale caso sarà garantito il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza e di tutela dei dati personali.

### ART. 3 – SEGGIO DI GARA – NOMINA E FUNZIONI

1. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Dirigente con il provvedimento dell'indizione della procedura di gara.
2. Il Seggio di gara è composto dal RUP o da un funzionario di fascia D. Il Seggio di gara è scelto fra il personale dell'Ente.
3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua individuazione, dalla struttura organizzativa dell'Ente.
4. Al seggio di gara sono affidate le seguenti attività:

- esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
- ammissione o esclusione dei partecipanti
- comunicazioni relative al soccorso istruttorio se necessario
- apertura e lettura delle offerte economiche;
- creazione della graduatoria dei partecipanti.
- verbalizzazione delle operazioni di gara

#### ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente o in servizio presso gli Enti eventualmente coinvolti nella procedura di gara se espletata congiuntamente ad altri Enti. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. L'esperienza deve essere intesa in modo complessivo ovvero non è necessario che tutti i commissari siano esperti nella procedura di gara o di tutti gli ambiti coinvolti dall'appalto. Il dato esperenziale, in sostanza, si deve desumere considerando i componenti nel complesso. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente dell'Ente, o in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
3. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. È possibile, in mancanza di incompatibilità nella specifica procedura, per il Rup essere membro della Commissione atteso che ai sensi del comma 4 dell'articolo 77 – che rimette la decisione, se inserire o meno il responsabile del procedimento, nella commissione di gara -, occorre evidenziare che la più recente giurisprudenza, in modo convinto, afferma che in ogni caso l'incompatibilità del responsabile del procedimento non può essere affermata in astratto ed in assoluto. In questo senso, (tra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6082/2018) si è affermato che l'incompatibilità deve essere dimostrata
5. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i commissari devono pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D. Lgs165/2001.
6. Per ogni commissione è individuato un membro con funzioni di segretario. Il segretario può essere un componente della commissione o soggetto esterno e ulteriore ai membri che in quanto privo del diritto di giudizio e di voto svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. In tema di incompatibilità e astensione, ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62.
7. La commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.
8. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti della Commissione ed ai



## Magiera Ansaloni

segretari di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti responsabili della Prevenzione della Anticorruzione presenti presso l'Ente.

9. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività in seduta pubblica per la verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta; in sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide; in seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale; eventuali sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove ciò venga richiesto dal RUP.

### ART. 5 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La commissione giudicatrice è nominata, di norma, con la Determinazione del Dirigente che indice il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni (ivi inclusi il personale di altri Enti che partecipano alla procedura di gara) ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione. In tale ultimo caso oltre all'atto di individuazione dovrà esser inviata apposita lettera di incarico al soggetto individuato anche a titolo di comunicazione della nomina.
2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di individuazione della commissione è titolo anche di conferimento dell'incarico di nomina con l'individuazione dei ruoli e funzioni di Presidente e di segretario.
3. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti dell'Ente o degli Enti che partecipano alla procedura di gara con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione all'ambito organizzativo di appartenenza o al titolo di studio e/o titoli professionali posseduti o per la pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'Ente. A comprova della specifica esperienza, devono essere pubblicati i curriculum dei dipendenti selezionati tra gli atti di gara.
4. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova e ulteriore procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente avente la specifica esperienza.
5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria e gratuita da svolgersi nell'ordinario orario di lavoro (salvo necessità di effettuazione di orario straordinario). I membri delle commissioni giudicatrici e l'eventuale segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
6. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:
  - a. accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
  - b. assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
  - c. per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
  - d. quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;



## Magiera Ansaloni

7. L'individuazione dei commissari esterni, in possesso di adeguate professionalità, avverrà mediante scelta basata sulla valutazione dei Cv o "intuitu personae" tra una rosa di candidati, formata a seguito di colloqui e/o elenchi forniti
  - a. Da altre Amministrazioni aggiudicatrici,
  - b. dagli Ordini Professionali,
  - c. dalle Università,su richiesta della Stazione appaltante per la singola gara, all'interno delle seguenti categorie:
  - dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore oggetto della singola gara;
  - professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
  - professori universitari con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
8. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
9. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.
10. Il provvedimento di nomina deve essere reso ad accesso pubblico, insieme ai curriculum dei componenti, sul portale web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente da dove poterlo scaricare direttamente o tramite link, come disposto dal D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

### ART. 6 – COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. Si considera come personale interno anche quel personale eventualmente di altre amministrazioni che sia stato nominato in quanto facente parte di Ente coinvolto nella procedura di gara.
2. I membri esterni delle commissioni di cui all'art 5 c. 7 hanno diritto ad un compenso calcolato come in tabella in cui viene indicato il compenso massimo, mentre il compenso esatto da riconoscersi deve essere indicato e motivato nel provvedimento di nomina

Importo gara	Importo massimo compenso per giornata <sup>1</sup>
Fino a 500 mila euro	Fino a € 100,00
Da 500 a 1 milione	Fino a € 150,00
Da 1 a 5 milioni	Fino a € 250,00
Da 5 a 10 milioni	Fino a € 500,00
Oltre i 10 milioni	Fino a € 1.000,00

I compensi sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese: I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a €70,00

<sup>1</sup> Si intende il compenso massimo erogabile da individuare con esattezza nell'atto di individuazione del membro



## Magiera Ansaloni

a notte. È facoltà dei membri esterni rinunciare in modo espresso ai compensi e/o rimborsi previsti per la partecipazione ai lavori della commissione.

3. Il RUP, nella scelta dell'importo, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.)

### ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e determina il proprio calendario delle eventuali ulteriori sedute secondo le tempistiche necessarie alla conclusione della procedura.
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. La Commissione di gara redige, tramite il soggetto individuato con funzioni di segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
4. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo svolto su piattaforma potrà essere utilizzato il report della procedura, ove sono tracciate tutte le operazioni effettuate, in sostituzione del verbale.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente.
6. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute o con il report quando previsto, essere tempestivamente inviata al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

### ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne all'Asp nell'ambito delle procedure di scelta del contraente di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di non particolare complessità.
3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.
4. Tutte le disposizioni regolamentari dell'Ente precedentemente approvate si intendono implicitamente abrogate ove in contrasto con la presente disciplina.